



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E
AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 5**

ATTO N. DD 1052

Torino, DEL 01/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 5 - PROCEDURA DI GARA N. 68/2019 - CIG. 8094956902 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TERRANEO 11/A. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO.

PREMESSO CHE:

con deliberazione del 18 aprile 2016 (mecc. 2016 00617/010), esecutiva dal 2 maggio 2016, il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A con relativo schema di disciplinare di gara, secondo quanto previsto dal testo del Regolamento Comunale n. 295.

Nel contempo, il 18 aprile 2016 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti pubblici, che ha sostituito il D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, si è reso necessario adeguare il predetto bando alle disposizioni previste dal Nuovo Codice.

Inoltre, nell'anno 2017 si è reso necessario riquilibrare la centrale termica dell'impianto, perché non a norma. Stante, l'avvenuto passaggio al teleriscaldamento, la Circoscrizione 5, ha richiesto al Settore UtENZE una nuova validazione per modifiche effettuate all'art. 15 "*UtENZE e Oneri di gestione*" del capitolato di gara, che non andavano a modificare le percentuali indicate nella deliberazione succitata di approvazione dell'esternalizzazione dell'impianto. La suddetta validazione è pervenuta in data 4 febbraio 2019.

La Circoscrizione 5, con nota del 04/06/2019 prot. n. 5605, ha richiesto,

altresì, una nuova valutazione patrimoniale, poiché la precedente risaliva all'anno 2014. Tale valutazione è pervenuta nel mese di settembre 2019, e si è così provveduto alla variazione dell'art. 14 "Canone" del disciplinare di gara, senza modificare le percentuali di abbattimento indicate nella deliberazione del 18 aprile 2016 (mecc. 2016 00617/010).

L'impianto risulta così composto:

n. 8 campi da tennis (con ingresso da via Terraneo ed accesso carrabile di servizio da via Valdellatorre), di cui n. 3 con copertura pressostatica e n. 5 stagionali, con manto superficiale in resina, di cui uno polifunzionale con fondo in erba sintetica;

servizi accessori all'attività sportiva (uffici, spogliatoi, docce, depositi e locali tecnici), collocati in una porzione del fabbricato (piano rialzato e seminterrato per circa mq. 284) in comunione con l'attività di calcio;

n. 3 gazebi, n. 2 prefabbricati in legno ed n. 1 container.

Il concessionario si avvarrà di una servitù di passaggio per interventi manutentivi con mezzi meccanici e/o mezzi di soccorso sulla strada di accesso che si affaccia su via Valdellatorre.

Con determinazione dirigenziale n. 310 del 7 novembre 2019, n. mecc. 2019 45098/088, è stata indetta la gara per l'aggiudicazione della gestione sociale in regime di convenzione dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 164 e seguenti della parte III Titolo I Capo I del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

il bando di gara è stato pubblicato, come previsto dalle normative vigenti, sul notiziario appalti del sito telematico della Città di Torino, sul sito dell'Area Sport e Tempo Libero e sul sito circoscrizionale a decorrere dal 19 novembre 2019;

entro il termine di presentazione dell'offerta, previsto dal bando di gara per il giorno 16/01/2020 è pervenuta un'unica offerta da parte dell'A.P.D. De Coubertain;

Con determinazione dirigenziale 2020 40142/88 del 17/01/2020, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

La gara è stata espletata, come risulta dal verbale di gara custodito agli atti della Circoscrizione 5, con la prima seduta pubblica tenutasi in data 21 gennaio 2020, la Commissione ha approvato gli esiti della selezione, in ragione del punteggio riportato dall'unico concorrente avente titolo, nella valutazione tecnico-sociale e nell'offerta economica, si evidenzia che:

l'A.P.D. De Coubertain ha riportato il punteggio complessivo di 53,10 su 100;

PRESO ATTO CHE:

Con determinazione dirigenziale del 27 gennaio 2020 mecc. 2020 40309/088, si è proceduto alla proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia di aggiudicazione previste dalla normativa vigente, all'A.P.D. De Coubertain con sede legale in Torino Via Bellardi 96 – C.F. 97685440014 - P. IVA 10054920011, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Filomena Prencipe C.F. PRNFMN61T60L273N, come risulta dalla documentazione custodita agli atti della Circoscrizione 5;

le comunicazioni previste all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sono state rese note con pubblicazione della determinazione n. mecc. 2020

40309 del 27 gennaio 2020 sul sito della Circoscrizione, sul notiziario Appalti della Città di Torino e sul sito dell'Area Sport e Tempo Libero e trasmesse in data 29 gennaio 2020 prot. n. 504 all'A.P.D. De Coubertin;

CONSIDERATO CHE:

nei confronti dell'aggiudicatario sono stati richiesti agli enti competenti i documenti necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel capitolato di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, e alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e questi sono pervenuti regolarmente alla Circoscrizione 5. I suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo;

non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;

non è previsto il rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

non risulta aperta presso Inps e Inail alcuna posizione ai fini del rilascio del DURC relativa all'A.P.D. De Coubertin;

l'Associazione è soggetta all'ottemperanza ai sensi della Legge 68/99;

in data 21/01/2020 prot. PR_TOUTG_0011123 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., di cui non è ancora pervenuta la certificazione

CONSIDERATO CHE

dalla data di richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. come suindicato risultano decorsi i termini di 30 giorni dal ricevimento della richiesta all'ente di competenza senza che siano stati comunicati gli esiti delle verifiche condotte e che, di conseguenza, l'Amministrazione può procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 dello stesso D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., alla stipula della concessione inserendo in atto la seguente condizione risolutiva:

“Le parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nelle more del rilascio dell'informazione/comunicazione antimafia, richiesta in data 21/01/2020. A norma dell'articolo 92, commi 3 e 4, della predetta Legge, il presente contratto verrà risolto qualora sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al Decreto Legislativo predetto, accertate anche successivamente alla stipula del presente atto, senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione di quelle ancora da eseguire e per dare comunque esecuzione al contratto stesso”.

RITENUTO DI

dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara e procedere alla stipula del contratto, ad intervenuta esecutività del presente atto;

perfezionare l'aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto, rilevando che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia sui controlli inerenti l'informativa/la comunicazione di cui all'art. 84 comma 3 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i., ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., comporterà la risoluzione immediata del contratto. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo e che

pertanto saranno cause legittime di revoca la mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta da parte della Circoscrizione 5;

TENUTO CONTO CHE

la quantificazione del canone annuo per l'utilizzo dell'impianto sportivo è fissata in ragione di euro 4.280,00, oltre ad euro 941,60 per I.V.A. 22%, per un totale di euro 5.221,60, come da offerta economica presentata in sede di gara e custodita agli atti della Circoscrizione 5 e corrispondente al 20% del valore patrimoniale in euro/anno 21.400,00 (oltre IVA a termine di legge), come quantificato dall'Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa della Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti con relazione di perizia n. 8480 del 30 agosto 2019;

Il canone complessivo di Euro 5.221,60, comprensivo di IVA al 22%, dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5. La prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di consegna dell'impianto fatta constatare da apposito verbale che avverrà solo a seguito della sottoscrizione del contratto;

l'onere relativo alle utenze dell'intera struttura viene posto a carico del concessionario al 35%, interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale e sale riunioni qualora presenti presso l'impianto, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;

sono interamente a carico del concessionario le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

la concessione ha una durata pari ad anni 19 (diciannove), considerata la consistenza degli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipula del contratto. Tale durata sarà condizionata all'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioria, come da progetto tecnico, cronoprogramma e riepilogo sintetico della valutazione economica per la realizzazione degli interventi proposti pari ad euro 247.631,46, oltre oneri e IVA a termini di legge, presentati in sede di offerta e conservati agli atti della Circoscrizione 5.

Si richiama al riguardo l'art. 21 che include nella cause legittime di revoca della concessione anche: "gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere di investimento", da realizzarsi come da progetto tecnico e cronoprogramma a corredo dell'offerta;

il progetto sociale e il piano di manutenzione presentati in sede di offerta sono conservati agli atti della Circoscrizione 5.

CONSIDERATO CHE

In merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di assoggettamento a IVA dell'importo sopra indicato per la realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo che viene assegnato in concessione in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati nel periodo di durata del rapporto concessorio, si definiscono alcuni elementi di riferimento normativo, che vengono esplicitati nella loro evidenza nei seguenti capoversi.

La concessione approvata con i provvedimenti sopra richiamati può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare:

TAR Lazio, Roma, sez. II, 22/03/2011 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02/05/2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10/03/2009 n. 1367 (e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02/12/2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all'impianto sportivo comunale "Palazzo del Nuoto" di via Filadelfia, 73).

Lo stesso inquadramento si giustifica, inoltre, alla luce delle disposizioni del citato Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi comunali, ed in particolare del disposto di cui all'art. 10, comma 3, che disciplina i lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere che possono essere apportati all'impianto e che così recita: "*Per tali opere non si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte essenziale del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della concessione*". L'articolo 2 dello stesso Regolamento stabilisce, poi, che, nella procedura di affidamento della concessione sia, comunque, applicato l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, che disciplina le concessioni di servizi. Quest'ultimo articolo, al comma 7, richiama l'art. 143, comma 7, dello stesso D. Lgs. 163/2006, il quale stabilisce quanto segue: "l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo".

Alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati ai capoversi precedenti, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi, al cui novero si ascrive – come sopra indicato – la convenzione in argomento; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo, se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio in quanto la gestione delle opere e dei servizi costituisce il corrispettivo della concessione per lo stesso concessionario. Si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02/05/2013, a termini della quale, infatti, che "*il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economici-imprenditoriali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile*".

Per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate - nella risposta all'interpello n. 904/67/2015 - ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione. Inoltre il Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/2000, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al

concedente, al termine della concessione.

Le osservazioni sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta della parte III del nuovo Codice Appalti, approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 164 e sgg..

Con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16/02/2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui sia prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue.

In primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'A.P.D. De Coubertin verranno effettuati nell'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili.

Si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dall'A.P.D. De Coubertin nell'offerta presentata, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa della Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti espresso nella relazione di perizia trasmessa alla Circoscrizione 5 con nota del 30 agosto 2019 prot. n. 8480, 4.80.4, e conservata agli atti della stessa Circoscrizione 5, ed in relazione all'abbattimento proposto dall'A.P.D. De Coubertin in sede di offerta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 295.

Si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'A.P.D. De Coubertin unitamente all'offerta in sede di gara, e considerato pertanto che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione.

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si attesta che l'importo di Euro 247.631,46 oltre IVA ed oneri esclusi, indicato dall'A.P.D. De Coubertin, aggiudicataria della procedura di cui sopra, nel computo metrico estimativo

presentato in sede di offerta, unitamente al progetto tecnico preliminare, in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A, non debba essere assoggettato ad IVA.

In coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori,) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 201204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 4 febbraio 2019, conservata agli atti della Circoscrizione 5.

Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente d'Area Circoscrizionale (**All. 1**).

L'A.P.D. De Coubertin ha presentato idonea dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (**All. 2**).

E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti della Circoscrizione 5.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs n. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di approvare in via definitiva le risultanze della gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A, per le motivazioni riportate in premessa e consequenziali a tutti gli atti di gara già approvati con determinazione del 27 gennaio 2020 mecc. 2020 40309/088;
- 2) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n. 68/2019 approvando l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di cui al precedente punto 1), all'A.P.D. De Coubertin con sede legale in Torino Via Bellardi 96 – C.F. 97685440014 - P. IVA 10054920011, nella persona della legale rappresentante Sig.ra Filomena Prencipe C.F. PRNFMN61T60L273N, per la durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, come risulta dalla documentazione custodita agli atti della Circostrizione 5;
- 3) di attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente richiamate, in esito alla procedura di gara n. 68/2019 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A, espletata ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi comunali che l'importo di Euro 247.631,46 oltre IVA ed oneri esclusi, indicato dalla stessa associazione aggiudicataria nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta unitamente al progetto tecnico preliminare in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto, non deve essere assoggettato ad IVA;
- 4) di dare atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori,) nell'atto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Terraneo 11/A non comportano riconoscimento di controprestazione; che tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio;
- 5) di autorizzare la sottoscrizione del contratto, previa acquisizione dei documenti necessari;
- 6) di dare atto che la sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto avverrà in forma digitale tra il Dirigente di Area Circostrizionale e la legale rappresentante dell'A.P.D. De Coubertin;
- 7) di approvare che, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva prevista dal comma 4 bis dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia sui controlli inerenti l'informativa/comunicazione di cui all'art. 84 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- 9) di comunicare, l'esito della gara di cui alla presente determinazione

all'Associazione aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città, e alla trasmissione del presente atto ai soggetti indicati all'art. 2 comma 9 del Regolamento 295;

10) di dare atto che le somme corrispondenti al canone d'uso annuale di Euro 5.221,60 saranno accertate con separato provvedimento dirigenziale in seguito alla stipula del contratto dalla quale decorre ogni effetto giuridico della concessione;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta";

12) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

13) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

IL DIRIGENTE (AREA CIRCOSCRIZIONE 5)
Firmato digitalmente da Umberto Magnoni



CITTA' DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE
DECENTRAMENTO



C5 – PROCEDURA DI GARA N. 68/2019. CIG. N. 8094956902. CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TERRANEO 11/A. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

Il Dirigente Area Circoscrizionale

Umberto MAGNONI

(firmato in originale)